#### Riferimenti Normativi Accreditamento delle Strutture sanitarie

**Legge Regionale 09.03.2001 n. 8 *“Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali”.*** (Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 marzo 2001, n. 11).

**Deliberazione di Giunta Regionale 15.07.2005, n. 1705 “*Legge regionale n. 8/2001, articolo 5. Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di Medicina di Laboratorio e Diagnostica per Immagini”. Approvazione in via preliminare requisiti e procedere”***

La Regione ha stabilito i nuovi requisiti (validi sia per le strutture sanitarie pubbliche che per le strutture sanitarie private) per l’accreditamento istituzionale delle attività di Medicina di Laboratorio e di Diagnostica per Immagini e contemporaneamente approvato la procedura per l’accreditamento delle strutture private, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione della procedura per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche.

Il termine per la presentazione della domanda di accreditamento, inizialmente fissato al 23 Novembre 2006, è stato prorogato di ulteriori sei mesi ([DGR n. 2551 del 27/10/2006](http://www.sanita.fvg.it/ars/specializza/accreditamento/allegati/DGR2551_10_31_06_11_03_32_AM.pdf)). E’ disponibile un ‘[Manuale per i richiedenti](http://www.sanita.fvg.it/ars/specializza/accreditamento/allegati/Manuale%20richiedenti2.pdf)’ che approfondisce la descrizione dei requisiti e del processo di accreditamento istituzionale.

La stessa delibera individua anche il fabbisogno, precisando:

* che non esiste nella Regione un fabbisogno ulteriore di strutture private di laboratorio; è possibile – esclusivamente in questo campo – rinnovare l’accreditamento (da parte delle strutture che avevano un accreditamento con riserva o definitivo) conformemente ai nuovi requisiti e alla nuova procedura.
* che nell’ambito della diagnostica per immagini, la **DGR 28.10.2005, n. 2831** determinail fabbisogno in relazione alle 3 “Aree vaste” della Regione, nell’ambito delle quali emerge una situazione differenziata. Di conseguenza, si stabilisce di concedere l’accreditamento sia alle strutture accreditate sia a quelle di nuova costituzione, a condizione che dimostrino la conformità ai requisiti entro il termine fissato per la presentazione della domanda.

**Deliberazione di Giunta Regionale 28.10.2005, n. 2831 *“L.R. n. 8/2001, articolo 5. Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di medicina di laboratorio e diagnostica per immagini. Definizione fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagini”.*** (Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 23 novembre 2005, n. 47).

**Deliberazione di Giunta Regionale26.01.2007*,* n. 106 *“L. 40/2004 – L.R. 8/2001. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita. Approvazione in via provvisoria requisiti e procedura”.***

La DGR ha stabilito, in via provvisoria, requisiti e procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita

**Deliberazione di Giunta Regionale 02.02.2007,** **n. 168*****“DLgs 191/2005 – LR 8/2001. Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale”*** *(*Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia del 21 febbraio 2007, n. 8)

La delibera ha fissato, in via definitiva, requisiti e procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale.

Ai fini della definizione del fabbisogno, si fa riferimento al “Terzo piano sangue e plasma regionale per il triennio 2006-2008”, approvato con D.G.R. 29.6.2006, n. 2267. Viene stabilito che il provvedimento di autorizzazione/accreditamento viene adottato nei confronti delle strutture pubbliche già eroganti le prestazioni e che le stesse continuano ad operare fino al completamento dell’iter amministrativo, a condizione che le Aziende competenti presentino la domanda entro 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura.

**Deliberazione di Giunta Regionale29.03.2007, n. 705 *“L. 40/2004 – L.R. 8/2001. Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita”*** (Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 aprile 2007, n. 15). Modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2175/2009.

La DGR ha stabilito in via definitiva i requisiti e la procedura, ha fissato il termine per la presentazione delle domande, ha determinato il fabbisogno ai fini dell’accreditamento, precisando che l’accreditamento può essere concesso solo alle strutture pubbliche e private che già esercitano l’attività.

Con questo provvedimento viene rilasciata espressamente l’autorizzazione anche alle strutture pubbliche, per le quali, nell’ambito di un procedimento congiunto di competenza della Regione (Direzione centrale salute e protezione sociale), vengono verificati separatamente sia i requisiti di autorizzazione che quelli di accreditamento. Nel caso di esito positivo della verifica, viene adottato un decreto unico del Direttore centrale, di autorizzazione e di accreditamento. La differenza con quanto previsto dalla D.G.R. n. 168/2008, consiste nel fatto che la normativa di riferimento in materia di medicina trasfusionale considera unitariamente l’autorizzazione e l’accreditamento, per cui i requisiti non vengono differenziati e l’atto conclusivo del procedimento, in coerenza con la normativa stessa, distingue le fattispecie solo sotto il profilo nominale. Per le strutture private, si applicano gli stessi requisiti, ma le competenze amministrative sono differenziate: il rilascio dell’autorizzazione rimane affidato alle Aziende sanitarie territoriali, mentre la concessione dell’accreditamento alla Regione.

[**Legge Regionale 28.12.2007, n. 30**](http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=30) ***“Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)”.***

Articolo 2 (Salute e protezione sociale), comma 9

Il comma 9 del citato articolo dispone il provvisorio accreditamento delle “strutture sanitarie pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché delle strutture sanitarie private che risultino transitoriamente accreditate ai sensi dell’articolo [6, comma 6](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100783ART6), della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100783)”.

**Deliberazione di Giunta Regionale08.02.2008, n. 297 *“DLgs. 502/1992, art. 8 bis, art. 8 ter, art. 8 quarter – LR 8/2001, art. 5 – Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene e delle strutture private eroganti prestazioni di dialisi. Approvazione definitiva requisiti e procedura***” (Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia S.O. 27 febbraio 2008, n. 8 e n. 9). Modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2175/2009.

La delibera conferma la distinzione fra le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e quelle delle strutture private: le prime vengono sottoposte ad un procedimento congiunto, di competenza della Direzione centrale salute e protezione sociale, finalizzato all’autorizzazione e all’accreditamento delle funzioni di nefrologia e dialisi e, limitatamente all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, del trapianto di rene. Le seconde vengono prima autorizzate dalle competenti aziende sanitarie e poi accreditate dalla Regione, ma solo per la funzione di dialisi. Sulla base del fabbisogno stimato, si stabilisce che l’accreditamento viene concesso solo alle strutture già eroganti le prestazioni oggetto di regolamentazione. Il termine per la presentazione delle domande, decorrente dalla pubblicazione sul B.U.R. della delibera, è di 12 mesi per le strutture pubbliche (autorizzazione accreditamento) e di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione per l’accreditamento delle strutture private.

**Deliberazione di Giunta Regionale08.02.2008, n. 298 *“DLgs. 502/1992, art. 8 bis, art. 8 ter, art. 8 quarter – LR 8/2001, art. 5 – Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. Approvazione definitiva requisiti e procedure. Inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell’attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni. Approvazione definitiva”.*** (Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia S.O. 27 febbraio 2008, n. 8 e n. 9). Modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2175/2009.

Viene confermata la distinzione delle competenze amministrative per le procedure – di autorizzazione e di accreditamento - relative alle strutture pubbliche e private, ferma restando l’identità dei requisiti. Sulla base della determinazione del fabbisogno, si stabilisce di concedere nuovi accreditamenti oltre che confermare quelli già esistenti. Il termine per la presentazione delle domande, decorrente dalla pubblicazione sul B.U.R. della delibera, dapprima fissato in 12 mesi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture pubbliche, per l’autorizzazione di quelle private e in sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione per l’accreditamento delle private, è stato successivamente riunito in 18 mesi per l’accreditamento di queste ultime (D.G.R. 8.5.2008, n. 821).

**Deliberazione di Giunta Regionale08.05.2008, n. 821 *“DGR 298/2008 – Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di medicina dello sport. Specificazione dei termini per la presentazione della domanda”.***

[**Legge Regionale 14.08.2008, n. 9**](http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2008&legge=9&fx=leg&lista=0) ***“Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21”.***

Articolo 8 “Sanità pubblica”, commi 12 e ss.

Il comma 12, dell’articolo 8, fornisce un’interpretazione autentica del comma 3, dell’articolo 5, della L.R. n. 8/2001, disponendo che si intendono sospesi:

* “i procedimenti finalizzati al rilascio di nuovi accreditamenti, per i quali non sia stata conclusa l'attività istruttoria;
* i procedimenti per i quali gli organi competenti non abbiano comunque proceduto alla verifica conseguente all'emanazione dei provvedimenti di accreditamento con riserva;
* i procedimenti per i quali gli organi competenti non abbiano proceduto alle verifiche per l'accreditamento conseguenti alle modifiche delle autorizzazioni per le fattispecie dell'ampliamento o del trasferimento della struttura;
* i procedimenti derivanti dall'obbligo di rinnovo, previsto alla scadenza della durata dell'accreditamento a pieno titolo”.

In considerazione di quanto disposto, i riferiti procedimenti sono sospesi fino alla data di esecutività delle deliberazioni di Giunta regionale che definiscono:

* il fabbisogno di attività sanitarie e socio-sanitarie per le quali può essere rilasciato l'accreditamento;
* i requisiti ulteriori richiesti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, finalizzati a garantire e promuovere la migliore qualità delle prestazioni;
* le procedure per il rilascio dell'accreditamento.

La stessa L.R. ha previsto che “Le strutture sanitarie private rientranti nelle fattispecie di cui al comma 12, qualora già titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale a seguito del conseguimento dell'accreditamento con riserva o a pieno titolo, sono da considerarsi provvisoriamente accreditate ai sensi dell'articolo [2, comma 9](http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=25LX0000597521ART3), della [legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30](http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=25LX0000597521) (Legge strumentale 2008), e in attesa dell'adozione dei provvedimenti ivi previsti rimangono titolari dei rapporti contrattuali in essere con le aziende sanitarie regionali”.

Il provvedimento legislativo subordina, tuttavia, il permanere dei predetti rapporti contrattuali “alla conformità della struttura ai requisiti indicati nelle voci "Organizzazione Generale (OG)" e "Requisiti generali per gli Ambulatori Specialistici (AS)" di cui all'allegato A alla Delib.G.R. 20 giugno 1997, n. 1852 (Accreditamento delle strutture pubbliche e private)”.

**Deliberazione di Giunta Regionale 11.06.2009, n. 1294 *“DGR 298/2008 – DGR 821/2008. Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di medicina dello sport. Individuazione di nuovi termini per la presentazione delle domande e specificazione dei requisiti”.***

Con la succitata delibera la Giunta Regionale ha:

* prorogato la scadenza del termine per la presentazione delle domande di accreditamento per le strutture private al 27 ottobre 2009;
* modificato l’allegato B della DGR n. 298/2008, contenente la procedura di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di medicina dello sport, nella parte in cui fissa i termini per la presentazione delle domande;
* specificato il contenuto dei requisiti individuati rispettivamente negli allegati A e A1 della DGR n. 298/2008.

**Deliberazione di Giunta Regionale 30.09.2009, n. 2175 “*LR 8/2001 – Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita, nefrologia, dialisi e trapianto di rene e medicina dello sport. Modifiche alla procedura di cui alla DGR 705/2007, DGR 297/2008 e DGR 298/2008 – L 296/2006 – LR 30/2007. Definizione programma regionale di accreditamento. Approvazione definitiva*”.**

**Deliberazione di Giunta Regionale09.06.2011, n. 1080 *“DLgs 502/1992, art 8 bis, art 8 ter e art 8 quater - LR 8/2001, art 5 - L 296/2006, art 1, comma 796, lett t - programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Approvazione preliminare requisiti e procedura”.***

**Deliberazione di Giunta Regionale09.06.2011, n. 1081 *“DLgs 502/1992, art 8 bis, art 8 ter e art 8 quater - LR 8/2001, art 5 - accreditamento istituzionale nella branca specialistica di oculistica delle strutture ambulatoriali private autorizzate allo svolgimento di interventi sul cristallino. Approvazione preliminare del fabbisogno”.***

**Deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2011, n. 1436 “*DLgs. 502/1992, artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater – LR 8/2001, art. 5 – L 296/2006, art. 1 comma796, lett. t – Programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Approvazione definitiva requisiti e procedure”*.** (Pubblicata sul B.U. Regione Friuli-Venezia Giulia 10 agosto 2011)

La deliberazione approva i requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di degenza e ambulatoriali, (Allegato A) e le procedure previste per l’accreditamento delle strutture private (Allegato B).

Il provvedimento precisa che l’accreditamento è concesso alle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate, previa verifica, da parte della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali, del possesso del relativo status e della conformità ai requisiti e stabilisce che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di accreditamento per le strutture private, decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura.

Nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento, le strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate possono continuare ad erogare prestazioni sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le Aziende sanitarie.

**Deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2011, n. 1437 *“Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - LR 8/2001, art 5 - accreditamento istituzionale nella branca specialistica di oculistica delle strutture ambulatoriali private autorizzate allo svolgimento di interventi sul cristallino. approvazione definitiva del fabbisogno”***. (Pubblicata sul B.U. Regione Friuli-Venezia Giulia 10 agosto 2011)

**Deliberazione di Giunta Regionale 22.12.2011, n. 2528 *“L. 219/2005 - DLgs 261/2007 - LR 8/2001 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale. Approvazione definitiva requisiti e procedura”.***

La Regione con la suddetta deliberazione approva i requisiti di autorizzazione e di accreditamento e le relative procedure, per le strutture pubbliche che esercitano le attività di raccolta e controllo del sangue umano e degli emoderivati.

La delibera prevede inoltre che sia dato avvio ai procedimenti finalizzati al rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture pubbliche che attualmente svolgono, secondo le previsioni degli atti di programmazione regionale, le anzidette attività stabilendo che nelle more della conclusione dei succitati procedimenti le Aziende sanitarie continuino ad esercitare la predetta attività sulla base dei provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 168/2007;

**Deliberazione di Giunta Regionale 14.03.2013, n. 412 *“D.Lgs. 502/1992, articoli 8-bis , 8-ter e 8-quater . L.R. 8/2001, articoli 4 e 5. L. 296/2006, art. 1, comma 796, lett. t) “Autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (Rsa) e hospice. Approvazione preliminare requisiti e procedura”***

**Deliberazione di Giunta Regionale 30.09.2009, n. 2175 *“LR 8/2001, art 5 - autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita, nefrologia, dialisi e trapianto di rene e medicina dello sport. modifiche alla procedura di cui alla DGR 705/2007, DGR 297/2008 e DGR 298/2008 - L 296/2006 - LR 30/2007. Definizione programma regionale di accreditamento. Approvazione definitiva”***

Con questo provvedimento viene dato mandato alla Direzione Centrale di completare il programma regionale di accreditamento attraverso l’individuazione di requisiti nelle branche specialistiche non ancora disciplinate, applicabili sia alle strutture pubbliche sia alle strutture private. Inoltre viene disposto che le Aziende Sanitarie destinatarie della procedura di autorizzazione e accreditamento per le branche specialistiche di procreazione medica assistita, medicina dello sport, nefrologia e dialisi, predispongano un questionario di autovalutazione della conformità ai requisiti autorizzativi, analogo a quello previsto per i requisiti di accreditamento e in caso di non conformità l’Azienda Sanitaria indichi se l’investimento necessario per il piano di adeguamento è già compreso nel piano regionale degli investimenti ovvero, nel caso in cui non sia già previsto dalla programmazione regionale, si impegni ad inserirlo nel programma investimenti del piano aziendale.

**Deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2011, n. 1436 “Dlgs 502/1992 , artt 8 bis , 8 ter e 8 quater - lr 8/2001 , art 5 - l 296/2006 , art 1 comma 796 , lett t - programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Approvazione definitiva requisiti e procedura.”**

Con questo provvedimento la Regione FVG attua il completamento del programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di ricovero per acuti e post acuti a ciclo continuativo e diurno e di specialistica ambulatoriale. I requisiti sono stati individuati in conformità ai fattori di qualità condivisi dal gruppo tecnico per l’accreditamento coordinato dall’AGENAS con la finalità di definire una base di criteri di accreditamento comune

a tutte le normative regionali e rendere omogenee sul territorio nazionale alcune garanzie di qualità delle cure. Inoltre con questa delibera viene revisionato il procedimento per la concessione dell’accreditamento delle strutture private: modalità di presentazione della domanda, durata, integrazione, sospensione e revoca.

**Deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2011, n. 1437 “Dlgs 502/1992 , artt 8 bis , 8 ter e 8 quater - lr 8/2001 , art 5 - accreditamento istituzionale nella branca specialistica di oculistica delle strutture ambulatoriali private autorizzate allo svolgimento di interventi sul cristallino. approvazione definitiva del fabbisogno.”**

Con questo provvedimento la Regione FVG ha approvato il fabbisogno di strutture ambulatoriali private di oculistica in possesso di autorizzazione anche all’esecuzione di interventi sul cristallino (cataratta); i requisiti e la procedura per l’accreditamento di queste strutture sono quelli adottati con con la citata DGR 1436/2011.

**Deliberazione di Giunta Regionale 22.12.2011 , n. 2528 “L 219/2005 - dlgs 261/2007 - lr 8/2001 - autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale. approvazione definitiva requisiti e procedura.”**

Con questo provvedimento la Regione FVG attua la revisione dei requisiti e del procedimento per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di Medicina trasfusionale in ossequio all’Accordo 16.12.2010, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28.8.1997, n. 281, adottato in attuazione dell’articolo 19, della precitata legge n. 219/2005 e in coerenza con il programma regionale di accreditamento di cui alla D.G.R. 28.7.2011, n. 1436.

**Deliberazione di Giunta Regionale 11.04.2013, n. 650 “Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 4 e art 5 - l 296/2006, art 1, comma 796, lett t) - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) e hospice. approvazione definitiva requisiti e procedura.”**

Con questo provvedimento la Regione FVG approva i requisiti e il procedimento per l’autorizzazione e l’accreditamento definitivo delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) e degli hospice. In considerazione del fatto che tali strutture operano esclusivamente in regime di convenzione con il SSR, come previsto dagli atti di programmazione regionale, l’autorizzazione e l’accreditamento si configurano come fasi collegate nell’ambito di un percorso unitario, finalizzato alla verifica della sussistenza di tutti requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e all’adozione di un unico provvedimento di autorizzazione/accreditamento

**Deliberazione di Giunta Regionale 19.07.2013, n. 1303 “Recepimento dell'intesa, rep n 259/csr del 20.12.2012, ai sensi dell'art 8, comma 6, della l 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante 'disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento' in attuazione dell'art 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012.”**

Con questo provvedimento la Regione FVG recepisce l’Intesa sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento” in attuazione dell’art. 7 comma 1 del Patto per la Salute 2010/2012, sancita il 20 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Repertorio n. 259/CSR) e adotta, in recepimento della medesima Intesa, il documento “Il sistema di accreditamento nella Regione Friuli Venezia Giulia”, finalizzato a documentare in un atto ricognitivo il modello di accreditamento regionale e le caratteristiche dell’organismo accreditante, così come derivanti dai provvedimenti giuntali adottati in attuazione dell’art. 5 della legge regionale n. 8/2001.